



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 3 / s.s. 2026-2027

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Avv. Lorenzo Locatelli

Dott. Nicola Benedizione

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **22/09/2026** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I- La Nuova Rugby Roma S.S.D. a r.l. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Federale relativa al completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2026/2027, nella parte in cui è stato disposto il ripescaggio della Polisportiva Abruzzo Rugby A.S.D. e non è stata ammessa la ricorrente, nonché la successiva comunicazione dell'Ufficio Tecnico Federale del 28 luglio 2026, con la quale è stata rappresentata l'impossibilità di procedere al ripescaggio della NRR per il mancato svolgimento in proprio dell'attività Under 14 nella stagione sportiva 2025/2026.

La ricorrente deduce, in sintesi, l'erronea imputazione della delega dell'attività Under 14, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di correttezza, buona amministrazione e tutela dell'affidamento, evidenziando che il modulo di delega reca il timbro e la sottoscrizione della Roma Sud Rugby F.C. A.S.D. e non quelli della Nuova Rugby Roma.

Si è costituita la Federazione Italiana Rugby contestando le ragioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.



TRIBUNALE FEDERALE

La questione centrale della controversia non è rappresentata soltanto dalla materiale compilazione del modulo di delega prodotto in atti, ma dagli effetti che, nell'ordinamento federale, devono riconoscersi alla pubblicazione dell'elenco delle deleghe approvate per la stagione sportiva 2025/2026 mediante il Comunicato Federale n. 7 del 9 aprile 2026.

È pacifico, alla luce della documentazione acquisita, che tale Comunicato recava, tra le deleghe relative alla stagione sportiva 2025/2026, l'indicazione della Nuova Rugby Roma quale società delegata dalla Civitavecchia Rugby Centumcellae per lo svolgimento dell'attività Under 14.

Il Comunicato Federale costituiva, pertanto, l'atto attraverso il quale la Federazione rendeva conoscibile agli affiliati l'esito della verifica e dell'approvazione delle deleghe comunicate per la stagione sportiva di riferimento. Secondo il sistema federale richiamato dalle parti, i comunicati ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione nell'Albo della Federazione e da tale pubblicazione conseguono l'efficacia e l'opponibilità degli atti federali nei confronti degli affiliati.

La pubblicazione non aveva una funzione meramente informativa, ma assolveva alla finalità di rendere conoscibile l'assetto delle attività federali e delle relative deleghe, consentendo agli affiliati interessati, nonché agli altri soggetti dell'ordinamento federale, di contestare tempestivamente eventuali errori, inesattezze o irregolarità.

Ne consegue che l'inserimento della delega controversa nel Comunicato Federale n. 7 costituiva un atto autonomamente lesivo, o comunque immediatamente incidente sulla posizione della NRR, nella parte in cui attribuiva formalmente alla società la qualità di delegata per l'attività Under 14. Se la ricorrente riteneva che tale indicazione fosse erronea, perché il modulo era stato timbrato e sottoscritto dalla Roma Sud Rugby F.C. A.S.D., avrebbe dovuto contestare l'inserimento nel termine previsto dall'art. 68 del



TRIBUNALE FEDERALE

Regolamento di Giustizia FIR, impugnando l'atto federale che aveva reso pubblica e operativa quella risultanza.

La NRR, invece, non ha impugnato il Comunicato Federale n. 7 del 9 aprile 2026, né ha tempestivamente contestato la specifica indicazione della delega in esso contenuta. Tale omissione non può essere superata mediante la proposizione, a distanza di mesi, di un ricorso avverso il successivo provvedimento di esclusione dal ripescaggio, nel quale la ricorrente intende rimettere in discussione, in via indiretta, il contenuto di un atto federale ormai consolidato.

La mancata impugnazione dell'atto pubblicato impedisce, quindi, di utilizzare il giudizio avente a oggetto il ripescaggio quale sede per ottenere una nuova verifica della validità o della riferibilità della delega già recepita nel Comunicato Federale. Diversamente opinando, il termine previsto per contestare le risultanze dell'elenco delle deleghe sarebbe sostanzialmente eluso e l'assetto delle attività federali potrebbe essere rimesso in discussione soltanto al momento in cui la relativa risultanza venisse fatta valere ai fini dell'ammissione o del ripescaggio, con evidente pregiudizio per la certezza dei rapporti e per la regolarità delle competizioni.

La funzione di stabilizzazione degli atti pubblicati risponde, del resto, all'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva e di impedire che, una volta definite le condizioni di partecipazione e di svolgimento delle competizioni, esse possano essere contestate tardivamente con effetti potenzialmente retroattivi. Il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo è funzionale anche alla tutela del regolare svolgimento delle competizioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, che riserva all'ordinamento sportivo l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire tale finalità art. 2 d.l. n. 220/2003.



TRIBUNALE FEDERALE

Il Collegio ritiene necessario precisare che la conclusione appena raggiunta non implica un giudizio di piena correttezza dell'attività svolta dagli uffici federali nella fase antecedente alla pubblicazione del Comunicato n. 7.

Dal materiale versato in atti emerge, infatti, che la documentazione posta a fondamento dell'iscrizione della delega presentava un'incongruenza obiettiva: nello spazio riferibile alla società delegata risultava apposto il timbro della Roma Sud Rugby F.C. A.S.D., mentre il nominativo della società delegata era indicato come Nuova Rugby Roma S.S.D. a r.l. La Federazione, prima di recepire la delega nell'elenco ufficiale, avrebbe dovuto procedere a una verifica più accurata della corrispondenza tra il contenuto del modulo, il soggetto sottoscrittore e la società indicata quale delegata.

Parimenti, la verifica dei requisiti delle società candidate al ripescaggio avrebbe dovuto essere svolta dagli uffici federali in modo completo e preventivo, prima dell'invio della comunicazione del 28 luglio 2026 alle ore 10:08. La successiva comunicazione delle ore 14:12, con la quale la Federazione ha escluso la possibilità di procedere al ripescaggio della NRR, dimostra che il controllo sui requisiti non era stato inizialmente compiuto in maniera adeguata.

Sotto tale profilo, l'operato degli uffici federali è stato dunque caratterizzato da un'iniziale carenza di verifica, cui ha fatto seguito un successivo controllo volto a ricostruire la posizione della ricorrente alla luce del Comunicato Federale n. 7. L'errore organizzativo e istruttorio della Federazione spiega la contraddittoria sequenza delle comunicazioni, ma non determina, per ciò solo, l'acquisizione in capo alla NRR di un diritto al ripescaggio in assenza dei requisiti previsti dalla disciplina federale.

La comunicazione delle ore 10:08, infatti, non può essere isolata dal contesto procedimentale nel quale è stata adottata. Essa si inseriva nella fase di verifica delle disponibilità e dei requisiti delle società potenzialmente interessate al



TRIBUNALE FEDERALE

completamento dell'organico e non poteva prevalere sulla risultanza ufficiale già pubblicata nel Comunicato Federale n. 7, né comportare la disapplicazione di una condizione regolamentare richiesta per l'ammissione al campionato superiore.

L'ammissione o il ripescaggio non discendono dal solo scambio di comunicazioni tra l'Ufficio Tecnico e l'affiliata, ma presuppongono la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali e regolamentari richiesti. La disponibilità manifestata dalla NRR non è, pertanto, sufficiente a perfezionare il ripescaggio quando, all'esito della verifica complessiva della posizione della società, risulti ostativo il mancato svolgimento in proprio dell'attività obbligatoria Under 14, quale risultante dall'atto federale pubblicato e non impugnato.

Non può quindi configurarsi, in capo alla ricorrente, un affidamento tutelabile alla definitiva ammissione al Campionato Nazionale di Serie B sulla sola base della comunicazione preliminare delle ore 10:08. L'affidamento, per essere giuridicamente rilevante, deve fondarsi su una situazione consolidata e conforme alla disciplina applicabile; non può invece prevalere sull'esigenza di correggere, prima della definizione dell'organico, l'esito di una verifica inizialmente incompleta e di applicare una risultanza federale già pubblicata e divenuta non più contestabile per mancata impugnazione.

Le contestazioni della ricorrente relative alla distinta soggettività giuridica tra NRR e Roma Sud Rugby F.C. A.S.D. non sono idonee a condurre all'annullamento del provvedimento impugnato.

È indubbio che le due società costituiscano soggetti distinti e che, in linea generale, gli atti provenienti da una società non possano essere automaticamente imputati a un'altra in assenza di un titolo di rappresentanza o di uno specifico collegamento giuridicamente rilevante. Tuttavia, nel caso concreto, la questione della riferibilità formale del modulo non può essere



TRIBUNALE FEDERALE

esaminata prescindendo dal fatto che la delega è stata recepita nel Comunicato Federale n. 7 come delega della NRR e che tale atto non è stato tempestivamente impugnato.

La pubblicazione dell'elenco non ha sanato retroattivamente l'eventuale errore materiale commesso nella compilazione del modulo, ma ha reso ufficiale, nell'ordinamento federale, la risultanza secondo cui la NRR era la società delegata per l'attività Under 14. Era tale risultanza, e non soltanto il modulo nella sua materialità, a produrre gli effetti organizzativi rilevanti ai fini della partecipazione ai campionati e del ripescaggio.

Né il «Progetto Società Tutor» del 4 settembre 2025 è incompatibile con la conclusione raggiunta dalla Federazione. Il tutoraggio e la delega sono istituti astrattamente differenti: il primo attiene a una collaborazione tra società e alla messa a disposizione di atleti, mentre la seconda incide sull'imputazione dell'attività federale ai fini previsti dai regolamenti. Tuttavia, la presenza di un rapporto di tutoraggio non comporta automaticamente l'inesistenza della delega risultante dal Comunicato n. 7, né consente di neutralizzare gli effetti dell'atto federale pubblicato e non impugnato.

Il documento relativo al tutoraggio può spiegare il rapporto di collaborazione tra la NRR e la Civitavecchia Rugby Centumcellae, ma non dimostra, da solo, che la risultanza pubblicata nel Comunicato n. 7 fosse stata tempestivamente contestata o che la delega ivi indicata fosse stata eliminata, rettificata o annullata dagli organi federali competenti.

Il provvedimento impugnato deve essere valutato alla luce della situazione federale risultante al momento della definizione degli organici. A quella data, il Comunicato Federale n. 7 indicava la NRR quale società delegata per l'attività Under 14 e tale indicazione non era stata rimossa né impugnata nei termini.



TRIBUNALE FEDERALE

Ne consegue che la Federazione, nel procedere alla verifica finale dei requisiti per il ripescaggio, non poteva prescindere da tale risultanza ufficiale. La conclusione secondo cui la NRR non possedeva il requisito dell'attività Under 14 svolta in proprio non appare, pertanto, arbitraria o manifestamente illogica, ma costituisce applicazione della situazione risultante dagli atti federali efficaci e opponibili.

La circostanza che gli uffici abbiano inizialmente ommesso di considerare tale impedimento non rende illegittima la successiva determinazione di non procedere al ripescaggio. L'errore commesso nella prima fase non può trasformare una comunicazione interlocutoria o preliminare in un titolo sportivo acquisito in contrasto con i requisiti regolamentari, né può impedire alla Federazione di completare la verifica prima della definitiva formazione dell'organico.

Il Collegio non è chiamato a stabilire quale società meritasse, in termini di opportunità sportiva, di essere ammessa al campionato, ma a verificare se l'esclusione della NRR, alla luce degli atti federali efficaci e non tempestivamente contestati, presenti vizi di illegittimità tali da imporne l'annullamento.

Tale verifica deve essere condotta tenendo conto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della particolare natura delle decisioni relative alla composizione dei campionati. La giurisprudenza ha chiarito che la fissazione dei criteri di avanzamento e di integrazione degli organici rientra nella discrezionalità dell'ordinamento sportivo e che il sindacato giurisdizionale non può sostituire le valutazioni federali, salvo il riscontro di manifesta illogicità, irragionevolezza o di errori macroscopici (si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 5281 del 2018). In termini analoghi, il sindacato sulle scelte organizzative federali deve restare circoscritto ai vizi evidenti, senza estendersi alla scelta



TRIBUNALE FEDERALE

della soluzione ritenuta più opportuna tra quelle astrattamente praticabili (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 8801 del 2020).

Nel caso in esame, l'errore iniziale degli uffici integra una carenza nella fase di controllo, ma non si traduce in un vizio tale da travolgere la successiva determinazione federale, la quale è stata assunta sulla base di una risultanza ufficiale previamente pubblicata, non impugnata e rilevante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione.

Le medesime considerazioni conducono al rigetto della domanda di accertamento del diritto della NRR all'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B. La ricorrente non ha dimostrato il possesso di tutti i requisiti necessari e, in ogni caso, non può fondare tale pretesa sulla contestazione tardiva della delega risultante dal Comunicato Federale n. 7.

Deve essere rigettata anche la domanda subordinata di rinnovazione dell'istruttoria, poiché l'ulteriore attività richiesta mirerebbe, nella sostanza, a rimettere in discussione l'atto federale pubblicato e non impugnato nel termine previsto. La rinnovazione istruttoria non può essere utilizzata per eludere la stabilizzazione degli atti federali e per riaprire una questione che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre tempestivamente contro il Comunicato n. 7.

Quanto alla richiesta di esibizione del verbale del Consiglio Federale e degli ulteriori documenti, essa non può condurre a una diversa decisione, poiché l'esito del giudizio discende già dalla rilevanza del Comunicato Federale n. 7 e dalla mancata tempestiva impugnazione della delega ivi pubblicata. La richiesta è quindi priva di decisività ai fini della controversia.

La peculiarità della vicenda, caratterizzata dall'iniziale mancata verifica da parte degli uffici federali della documentazione relativa alla delega e dei requisiti per il



TRIBUNALE FEDERALE

ripescaggio, nonché dalla successiva rettifica dell'esito della procedura in tempi ravvicinati, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Nuova Rugby Roma S.S.D. a r.l., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, letto al termine dell'udienza il dispositivo

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Roma, 28 settembre 2026.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28/09/2026

PUBBLICATA

IL 29/09/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri